



Il termine **stalking** ha origini inglesi e rimanda nel suo significato semantico al comportamento tenuto dal cacciatore che “fa la posta” alla preda. A livello criminologico, il termine fa riferimento alla condotta di un soggetto che, ossessionato da un'altra persona, attua una serie di “atti persecutori”: comunicazioni non volute, contatti non desiderati, pedinamenti, appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, invio di regali non desiderati, presentazione reiterata di denunce infondate, diffamazione etc. Quando questa serie di atti persecutori avviene attraverso l'uso dei mezzi digitali (es. uso dei social, app di messaggistica, videochiamate ecc.) prende il nome di **cyberstalking**.

QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA STALKING E CYBERSTALKING?

- Nel caso dello *stalking* si parla di molestia, mentre nel caso del *cyberstalking* di cybermolestia: entrambe sono accomunate dall'aver lo stesso effetto sulla vittima e lo stesso impatto sulla sua libertà e sulla sua vita privata.
- Cambiano gli spazi in cui la molestia e l'atto persecutorio vengono agiti. In caso di *stalking* la molestia avviene nel mondo fisico, tramite persecuzioni fisiche, pedinamenti reali, minacce e molestie verbali o tramite lettere all'indirizzo di casa. Il *cyberstalking* invece avviene nel cyberspazio e può tramutarsi in pedinamenti virtuali, uso di social network o app di messaggistica per contattare ripetutamente una persona.



Lo *stalking* e il *cyberstalking* rientrano entrambi sotto la dicitura di “Atti persecutori” e hanno una legislazione specifica che possiamo trovare nel codice penale italiano.

Queste due modalità di atti persecutori non sono mondi separati, ma molto spesso chi agisce questo tipo di reato usa entrambi i canali, sia fisico che virtuale, per molestare la sua vittima. Il *cyberstalking* e lo *stalking* sono quindi spesso pratiche persecutorie che avvengono nello stesso momento a danno della stessa persona.

Il *cyberstalking* è quindi un pedinamento virtuale che, spesso, si serve di softwares di controllo come gli spyware, il GPS (Global Positioning System) o i diversi Social Network per localizzare la vittima e raggiungerla. Il cyberstalker utilizza i social network o le app di messaggistica per contattare ripetutamente la vittima, molto spesso attraverso identità anonime o false.

QUALI SONO LE TUTELE CONTRO LO STALKING E IL CYBERSTALKING?

Esistono tre diversi gradi di tutela dallo *stalking* o dal *cyberstalking*. L'utilizzo dell'uno o dell'altro dipende dal grado di pericolosità. Ecco cosa può fare la vittima in caso di cybermolestie e/o molestie:

1. **La diffida dell'avvocato.** La vittima può rivolgersi al suo avvocato in modo tale che quest'ultimo contatti il colpevole, per iscritto o per telefono, e gli manifesti i rischi della sua condotta e le conseguenze legali a cui andrebbe incontro nel momento in cui persevera nella condotta;
2. **L'ammonimento del questore.** La vittima può rivolgersi al questore prima di presentare la querela. Il questore convoca il reo e lo ammonisce prospettandogli le conseguenze della propria condotta. L'inosservanza dell'ammonimento del questore costituisce un'aggravante del reato di *stalking* e consente alle autorità di procedere contro il reo autonomamente;
3. **La querela e il procedimento penale.** La vittima può, infine, procedere per via penale contro il colpevole e presentare la querela ai carabinieri, alla polizia o direttamente alla Procura della Repubblica.



SCHEDA 6. CYBERSTALKING

L'articolo 612-bis, intitolato "Atti persecutori", ha come fine quello di punire le condotte di *stalking* e *cyberstalking*:



L'articolo 612-bis, intitolato "Atti persecutori", ha come fine quello di punire le condotte di *stalking* e *cyberstalking*. L'articolo è collocato all'interno della sezione espressamente dedicata ai delitti contro la libertà personale e, più nello specifico, all'interno del capo dedicato ai delitti contro la libertà morale. Per "libertà morale" si intende il diritto che ciascuno di noi ha di poter determinare le proprie scelte senza "intrusioni" esterne. La scelta di criminalizzare tali condotte è quindi mossa dalla constatazione che esse determinano nella loro vittima uno stato di malessere psicologico che pregiudichi fortemente la possibilità di condurre una vita serena e a tutti gli effetti "libera".

In effetti, secondo il primo comma, il delitto di atti persecutori consiste nella condotta di colui che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un'altra persona in modo tale da determinare uno dei seguenti risultati nella vita della vittima:

- Un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- Un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata affettivamente alla vittima;
- La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Questi tre risultati sono previsti come condizioni tra loro alternative ai fini della sussistenza del reato. Questo significa che è sufficiente che gli atti persecutori posti in essere dallo stalker determinino anche una sola di queste conseguenze, e non necessariamente tutte e tre.



La pena è quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Le condotte che possono costituire atti persecutori sono, secondo il codice penale, le minacce e/o le molestie.

- **Le minacce possono essere definite come la "prospettazione di un male futuro o prossimo", la cui verifica dipende dalla volontà del soggetto che minaccia.**
- **Le molestie sono, invece, quelle attività che alterano dolorosamente o fastidiosamente l'equilibrio psicofisico normale di un individuo.**

Il continuo invio di e-mail e messaggi, soprattutto se offensivi e aggressivi, così come l'insistenza nelle telefonate, i pedinamenti e gli appostamenti sotto casa, la pubblicazione di post denigratori e offensivi diretti alla vittima sul proprio profilo all'interno di un social network, gli atti di vandalismo, gli atti di bullismo ecc. costituiscono esempi di minaccia, non solo minaccia di morte o di danni fisici, ma anche la prospettazione di pubblicare fotografie intime di una persona (magari al fine di ottenere ulteriori contenuti erotici).



SCHEDA 6.

CYBERSTALKING

CASO STUDIO

Marta è una giovane ragazza che studia e lavora a Torino. Durante le lezioni all'università incontra Matteo, un suo compagno di corsi. In poco tempo diventano amici e Matteo chiede a Marta i suoi contatti per sentirsi anche fuori dalle lezioni universitarie. Marta accetta e lascia a Matteo i suoi contatti. Dopo poco tempo però Matteo inizia a inviare tantissimi messaggi privati sui social a Marta. Ogni volta che lei non risponde in tempo lui la inonda di messaggi "Che fai? Come mai non rispondi? Tutto bene? Hai visto il mio messaggio?". Giorno dopo giorno i messaggi si fanno sempre più frequenti. Marta decide di non rispondere più ai messaggi di Matteo.

Matteo non ricevendo risposte inizia a scriverle anche via e-mail, chiamarla al telefono e inviarle sempre più messaggi. Più passa il tempo più i messaggi si fanno sempre più aggressivi: "Perché fai la stronza? Non hai più tempo per me? Fai così con tutti i ragazzi che incontri?" fino a sfociare in vere e proprie minacce violente: "Sei solo una puttarella del cazzo, prima fai la socievole poi quando ti stanchi ci butti via. Non hai capito però con chi hai a che fare questa volta cagna! Ti faccio vedere io. So dove abiti e dove lavori".

Marta è terrorizzata e ha paura di uscire di casa, è spaventata per la sua vita e per quella dei suoi cari:

"Mi sentivo in trappola, senza tregua, mi sentivo in continuo pericolo. La notte non riuscivo più a dormire, sul lavoro non avevo più la stessa concentrazione. Durante la giornata mi imponevo di modificare le mie abitudini. Avevo ormai imparato a convivere con uno stato continuo di ansia e di stress. La mia autostima e la mia autonomia sembravano compromesse per sempre".

Una mattina Marta trova Matteo ad attenderla all'ingresso dell'università, e così anche all'uscita. Quando Marta esce con gli amici, va a fare la spesa o una passeggiata al parco, Matteo la pedina. I messaggi e le e-mail intanto sono diventate delle vere e proprie minacce per l'incolumità della ragazza. "Appena ti trovo da sola te la faccio pagare! Ti gonfio di botte fino a quando non ti passa la voglia di fare stronza con le persone che incontri". Marta inizialmente ha paura e non sa come parlare di quello che le sta dicendo con i famigliari o le amiche. Quando la situazione diventa sempre più pericolosa finalmente ne parla con le persone a cui vuole bene e queste l'aiutano ad affrontare la situazione. Marta incontra un avvocato che la informa dell'esistenza di una legge che la tutela e a cui può appellarsi. Decide allora di sporgere denuncia perché sa che il comportamento persecutorio di Matteo è illegale e può e deve essere punito per legge.

Matteo viene processato ad un anno di reclusione e all'obbligo di seguire percorsi di riabilitazione psicologica ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale "Atti persecutori".

Nel caso studio appena visto possiamo osservare come spesso **Stalking e Cyberstalking** sono atti persecutori che vengono portati avanti nello stesso momento a danno di una persona. Le minacce e le molestie che subiscono le vittime di questi atti persecutori sono molto violente e hanno un gravissimo impatto psicologico. È molto importante ricordarsi che oltre alla denuncia, a seconda della gravità dei fatti, è possibile procedere con delle azioni legali di tutela fin dall'emergere dei comportamenti persecutori da parte di una persona.





SCHEDA 6.

CYBERSTALKING

Laura si è da poco trasferita in un monolocale. Dei suoi vicini ha conosciuto solo Pietro, il suo dirimpepato. Sin da subito si è mostrato gentile e disponibile, si è offerto spesso di darle una mano a montare i mobili e qualche volta Laura gli ha offerto un caffè in casa, per ringraziarlo. Pietro lavora da casa, capita spesso quindi che si affacci dalla finestra per salutarla quando torna da lavoro. Dopo qualche settimana Pietro ha chiesto i contatti a Laura, il numero di telefono per necessità e l'amicizia sui social per seguirsi a vicenda. Nulla di strano. Presto però ha iniziato a mandarle messaggi del buongiorno e della buonanotte, immagini e foto di casa sua vista dalla finestra dell'appartamento di Pietro, con alcuni commenti innocui. Foto senza Laura e foto con. Laura ha iniziato a sentirsi osservata e controllata, e sempre più a disagio. Poco dopo Pietro ha iniziato a fare battute anche sui ragazzi che Laura portava in casa, documentando con foto, a volte chiedendo esplicitamente se ci era andata a letto. Dopo una serata un po' allegra in cui Laura e alcuni amici avevano fatto un po' di festa e chiasso, Pietro - forse anche infastidito perché Laura rispondeva sempre meno ai suoi messaggi e non lo invitava più a prendere il caffè, ha iniziato a lamentarsi dei rumori e del suo stile di vita, a commentare in modo sempre più aggressivo la scelta dei suoi vestiti e delle sue compagnie, minacciandola di fare rapporto all'amministratore condominiale per le sue feste. Laura si sente perennemente osservata e sotto l'occhio di Pietro, dall'altro lato del ballatoio, anche nei suoi momenti di intimità. Comincia a vestirsi al buio, a tenere le finestre chiuse, a uscire il meno possibile per non incontrare Pietro.

Laura ha iniziato a soffrire di insonnia, non riesce più a mangiare e a vivere una vita normale; sempre più stanca decide di rivolgersi ad un avvocato per risolvere la situazione.

ESERCITAZIONE

Immaginate di svolgere il ruolo dell'avvocato di Laura.

La vittima si è rivolta a voi per capire se la situazione che sta vivendo rientra in una manifestazione d'odio e violenza legislata dal codice penale.

È possibile denunciare la persona che la sta molestano e/o minacciando?

ANALIZZA IL CASO RISPONDENDO ALLE SEGUENTI DOMANDE GUIDA:

1. Individuare gli atti di molestia e/o minaccia.
2. Gli atti di molestia e/o minaccia quali conseguenze determinano nella vita della vittima del caso?
3. Entra nei panni dell'avvocato della vittima, secondo te ci sono le condizioni di sussistenza del reato?
4. È possibile denunciare per atti persecutori di stalking e/o cyberstalking la persona che attua molestie e minacce verso la vittima, in questo caso Pietro? Se sì, per quale motivo sussiste il reato di stalking e cyberstalking?

**SOLUZIONE AL
CASO**

L'avvocato di Laura ha mandato una diffida a Pietro per avvisarlo delle conseguenze legali del suo comportamento. Se non avesse cambiato atteggiamento le conseguenze attuate avrebbero compreso la querela in tribunale. Pietro si è mostrato comprensivo e pentito e ha smesso di contattare Laura per un certo periodo. Nonostante questo, Laura non si è sentita serena nel continuare a vivere nello stesso palazzo di Pietro e ha deciso di cambiare casa.

Partendo dai dati forniti da ISTAT e Ministero dell'Interno, sulla diffusione di stalking, cyberstalking e femminicidi in Italia negli ultimi anni e nel periodo dell'emergenza epidemiologica, condurre una riflessione in classe sull'importanza di chiedere aiuto e denunciare forme di atti persecutori anche se possono essere attuate e "agite" da partner o amici. Ragioniamo insieme su l'escalation che può portare da un atto persecutorio ad un vero e proprio femminicidio.


Scaricate e leggete in classe i dati sulla diffusione di atti persecutori e femminicidi in Italia:

- ISTAT: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/condanne> (dati fino al 2018)
- Ministero dell'Interno: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/violenza-genere-report-primosemestre-2020-0>
- Commissione Inchiesta Femminicidio - La violenza di genere nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: <https://www.cisl.it/attachments/article/16782/Documento%20Commissione%20inchiesta%20femminicidio%20-%20La%20violenza%20durante%20il%20COVID%2001.07.2020.pdf>



Fonte: Dataset 1522 Dipartimento per le Pari Opportunità - PdCM

- Conoscevatelo l'andamento di questi reati in Italia?
- Cosa ci dicono i dati relativi al periodo della pandemia, rispetto agli episodi di violenza di genere?
- Sapevate dell'esistenza dei Centri Antiviolenza (qui trovate la mappa) e del numero 1522 antiviolenza e stalking? Ne avete mai sentito parlare?



Fonte: dati DCPC servizio analisi criminale